

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 53

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno

27 febbraio 2008

Sommaio

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/146/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen** 1

2008/147/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera** 3

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera 5

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera** 18

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2008/148/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2007, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America** 19
- Accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America 21
- ★ **Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America.** 49

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

2008/149/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen** 50
- Accordo Tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 52



II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

(2008/146/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, l'articolo 63, primo comma, punto 3, e gli articoli 66 e 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
- (2) A norma della decisione 2004/860/CE del Consiglio ⁽²⁾ e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.
- (3) L'accordo dovrebbe ora essere approvato.

- (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, è d'uopo applicare mutatis mutandis le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, alle relazioni con la Svizzera.
- (5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾.
- (6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome della Comunità europea.

I testi dell'accordo, dell'atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE del Consiglio ⁽²⁾, si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ Cfr. pag. 52 della presente GU.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

(2008/147/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Regno Unito e l'Irlanda prendono parte all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

- (7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

vista la proposta della Commissione,

DECIDE:

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera e i documenti connessi, consistenti nell'atto finale e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome della Comunità europea.

- (1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

I testi dell'accordo, dell'atto finale e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

- (2) A norma della decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell'articolo 12 dell'accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

- (3) L'accordo dovrebbe ora essere approvato.

Articolo 3

- (4) L'accordo istituisce un comitato misto dotato di poteri decisionali in taluni settori ed è pertanto necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo.

- (5) È altresì necessario definire una procedura per l'assunzione di una posizione comunitaria.

Articolo 4

- (6) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il

1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato misto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo relativamente al suo regolamento interno.

2. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

di seguito «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento Dublino»), che ha sostituito la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 ⁽²⁾ (di seguito «convenzione di Dublino»), e che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽³⁾ (di seguito «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino»);

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino allo scopo di contribuire a determinare la parte contraente competente per l'esame di una domanda d'asilo conformemente alla convenzione di Dublino ⁽⁴⁾ (di seguito «regolamento Eurodac») e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ⁽⁵⁾ (di seguito «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac»);

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾ (di seguito «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dalla Confederazione Svizzera nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo;

AVUTO RIGUARDO alla posizione geografica della Confederazione Svizzera;

CONSIDERANDO che la partecipazione della Confederazione Svizzera all'acquis comunitario concernente i regolamenti Dublino e Eurodac (di seguito «l'acquis Dublino/Eurodac») permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera;

CONSIDERANDO che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, oppure in Islanda o in Norvegia ⁽⁷⁾ sulla base della convenzione di Dublino;

⁽¹⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 3.10.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38.

CONSIDERANDO che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata al pari dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro;

CONVINTI che sia necessario organizzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac;

CONSIDERANDO necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività della Comunità europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia;

CONSIDERANDO che la cooperazione nei settori disciplinati dai regolamenti Dublino e Eurodac è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e la Danimarca di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali del presente accordo;

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac, applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell'acquis Dublino/Eurodac richiede un'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni;

AVUTO RIGUARDO all'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO il legame tra l'acquis di Schengen e l'acquis Dublino/Eurodac;

CONSIDERANDO che tale legame richiede un'applicazione simultanea dell'acquis Dublino/Eurodac e dell'acquis di Schengen,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

ed applicate nell'ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, di seguito «Stati membri».

1. Le disposizioni

- del regolamento Dublino,
- del regolamento Eurodac,
- del regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac, e
- del regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino

2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1 in relazione alla Svizzera.

3. Fatto salvo l'articolo 4, anche gli atti e le misure adottate dalla Comunità europea che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da tali disposizioni sono accettate, attuate ed applicate dalla Svizzera.

4. La Svizzera attua ed applica, mutatis mutandis, le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 1.

sono attuate dalla Confederazione Svizzera, di seguito «Svizzera»,

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche la Svizzera.

Articolo 2

1. In occasione dell'elaborazione di nuove disposizioni legislative che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, la Commissione delle Comunità europee, di seguito «Commissione», consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

2. Contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, di seguito «Consiglio», delle proposte di cui al paragrafo 1, la Commissione ne inoltra copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato misto istituito a norma dell'articolo 3.

3. Durante la fase che precede l'adozione delle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, in un processo continuo di informazione e consultazione, le parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto.

4. Le parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato misto ai sensi del presente accordo.

5. I rappresentanti del governo svizzero hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

6. La Commissione garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti dei provvedimenti da presentare successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti dei provvedimenti, la Commissione consulta gli esperti svizzeri nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri.

7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti svizzeri.

Articolo 3

1. È istituito un comitato misto composto dei rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

4. Il comitato misto si riunisce al livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e per scambiare opinioni sull'elaborazione di atti e misure che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato misto.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo svizzero.

Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio adotti atti o provvedimenti nei settori che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da tali disposizioni, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri e dalla Svizzera a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione notifica immediatamente alla Svizzera l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto ed al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione degli atti o provvedimenti in questione.

3. Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, essa ne informa la Commissione al momento della notifica. La Svizzera informa immediatamente per iscritto la Commissione dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica della Commissione. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla notifica di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell'atto o del provvedimento in questione.

4. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente l'atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac.

5. L'accettazione, da parte della Svizzera, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea.

6. Qualora:

- a) la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo; oppure
- b) la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure
- c) la Svizzera non proceda alla notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni di cui al paragrafo 3, o non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo è sospeso.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Articolo 5

1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia») e di quella dei competenti organi giurisdizionali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine le parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

2. La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. Si applica la procedura di cui all'articolo 7 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giurisdizionali svizzeri oppure una sostanziale divergenza

d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 7

1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 6, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto.

2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se, al termine di tale periodo, il comitato misto non ha assunto una decisione, il presente accordo cessa di essere applicabile alla fine dell'ultimo giorno del suddetto periodo.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % di un importo di riferimento iniziale pari a 11 675 000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo pari al 7,286 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all'esercizio finanziario in questione.

Quanto agli altri costi amministrativi o operativi connessi all'applicazione del presente accordo, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Articolo 9

L'autorità nazionale di controllo svizzera competente per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità di tale cooperazione.

Articolo 10

1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli altri accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera.

Articolo 11

1. Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'instaurazione di diritti e obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac.

Articolo 12

1. Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Gli articoli 2, 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Articolo 13

Per quanto riguarda gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il periodo di trenta giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, decorre dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 14

1. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall'articolo 11 siano anch'essi messi in applicazione.

2. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sull'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen sia anch'esso messo in applicazione.

Articolo 15

1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.

2. L'adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell'adesione, ivi compresa l'instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e la Comunità europea e gli Stati membri vincolati dal presente accordo, dall'altro.

Articolo 16

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito.

2. Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all'articolo 11 o l'accordo previsto all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u ghoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



—

ATTO FINALE

I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune delle parti contraenti su un dialogo stretto;
2. Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati.

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 4, paragrafo 3, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac;
2. Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alvise', written over a horizontal line.

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hein', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI**DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN DIALOGO STRETTO**

Le parti contraenti sottolineano l'importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo.

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione invita esperti degli Stati membri alle riunioni del comitato misto, al fine di procedere a scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

Le parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULLA DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Nell'ambito dell'accordo, le parti contraenti convengono che, in relazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la partecipazione dei rappresentanti della Confederazione Svizzera si svolge secondo il concetto stabilito dallo scambio di lettere concernenti i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

ALTRE DICHIARAZIONI**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SUL TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI NUOVI SVILUPPI DELL'ACQUIS DUBLINO/EURODAC**

Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

- la fase preparatoria,
- il procedimento parlamentare,
- il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,
- il referendum (organizzazione e votazione).

Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI COMITATI CHE ASSISTONO LA COMMISSIONE EUROPEA NELL'ESERCIZIO DEI SUOI POTERI ESECUTIVI

Attualmente, i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac» sono:

- il comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003 (Comitato Dublino), e
- il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 (Comitato Eurodac).

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RIUNIONI CONGIUNTE DEI COMITATI MISTI

La delegazione della Commissione europea,

le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia,

la delegazione che rappresenta il governo della Confederazione Svizzera,

- hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall'altra, dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera,

-
- rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera oppure dell'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia,
 - prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.
-

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, nonché dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ⁽²⁾

Essendo state espletate il 1° febbraio 2008 le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, firmati entrambi a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, i suddetti accordi, conformemente ai rispettivi articoli 14, paragrafo 1, e 12, paragrafo 2, entreranno in vigore simultaneamente il 1° marzo 2008.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta Ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2007

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America

(2008/148/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾, istituisce una cooperazione internazionale in materia di ricerca nel settore della manifattura.
- (2) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽³⁾, prevede il proseguimento della cooperazione internazionale.
- (3) Un accordo è stato concluso con scambi di lettere tra la Comunità e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America ⁽⁴⁾, e documentano l'intesa raggiunta sui principi di cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (di seguito denominato «l'accordo IMS»). L'accordo IMS è scaduto in aprile 2005. La Commissione ha chiesto un mandato di negoziato per rinnovare l'accordo IMS in quanto questo sembrava contribuire positivamente al rafforzamento della ricerca nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione.
- (4) Con la decisione del 29 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della

Comunità, con l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America il rinnovo e la modifica dell'accordo IMS.

- (5) I negoziati si sono svolti conformemente al mandato di negoziato e i risultati sono stati incorporati nei termini di riferimento per le attività di cooperazione internazionale nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione che definiscono il quadro della cooperazione. I termini di riferimento sono acclusi ad un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea, l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (di seguito denominato «l'accordo in forma di scambio di lettere»). Le modifiche del programma precedente riguardano la gestione dell'IMS e le sue operazioni di bilancio.
- (6) I termini di riferimento IMS stabiliscono che la presidenza della struttura di gestione dell'IMS è assunta tra i partecipanti al regime IMS. Per rispettare tale obbligo è previsto che la Comunità ospiti la segreteria interregionale dell'IMS in Europa.
- (7) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 18.6.1997, pag. 2 e GU L 151 del 7.6.2001, pag. 35.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. TIEFENSEE

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America

A. *Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.

Per la Comunità europea

ALLEGATO

**TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED
MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS**

TABLE OF CONTENTS

1. PREAMBLE	23
2. PURPOSE	23
3. RATIONALE	23
4. OPERATING PRINCIPLES	23
5. STRUCTURE AND FUNDING	24
6. MANAGEMENT STRUCTURE	24
7. TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME	25
8. DURATION OF THE IMS SCHEME	26
9. ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS	26
10. FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS	26
11. SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES	26
12. DISSEMINATION OF RESULTS	26
Technical Appendix 1: Intellectual property rights provisions for research and development projects	27
Technical Appendix 1.A: Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)	32
Technical Appendix 2: financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget	33
Technical Appendix 3: IMS technical themes	34
Technical Appendix 4: Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat	36
Technical Appendix 5: Responsibilities of the IMS Regional Secretariats	37
Technical Appendix 6: Admission of new participants	38
Technical Appendix 7: Project consortia formation and evaluation	39
Technical Appendix 8: Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes	41

1. PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2. PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

- enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,
- share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,
- increase the participation of SMEs in international collaborative activities,
- adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and
- contribute to establishing common, global norms and standards.

3. RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations⁽¹⁾. IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

- provides a structure for global, 'forward-thinking' syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),
- fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,
- fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),
- provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and
- disseminates research results broadly.

4. OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

- contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,
- collaborative projects have industrial relevance,
- collaborative project should include where possible academic participation,
- collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,
- collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

⁽¹⁾ The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

- IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,
- results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and
- there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5. STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

- an International Steering Committee,
- an Inter-Regional Secretariat, and
- Regional Secretariats.

5.1. *Funding for the management structure*

- Each participant will fund its own participation,
- Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,
- Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,
- Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and
- Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.
- Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2. *Funding for the Projects*

- Each participant will fund its own participation, and
- Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6. MANAGEMENT STRUCTURE

6.1. *IMS International Steering Committee*

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2. Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

- 6.1.3. *Consensus.* The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.
- 6.1.4. *Chair.* The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.
- 6.1.5. *Responsibilities.* The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:
- provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,
 - oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,
 - provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,
 - endorse projects as provided in Section 10,
 - set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,
 - ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,
 - foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,
 - sponsor and approve new IMS documents, and
 - form interim task forces or committees (*e.g.*, for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2. *Inter-Regional Secretariat*

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3. *Regional Secretariats*

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7. TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1. *Transition*

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2. *Commencement*

The IMS scheme will commence upon:

- the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. Participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

- the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,
- the designation of the Regional Secretariats.

8. DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9. ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10. FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11. SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12. DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

*Technical Appendix 1***Intellectual property rights provisions for research and development projects**

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

- that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,
- that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and
- that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

*Article 1***Definitions**

- 1.1. ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.
- 1.2. AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

- ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or
 - ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,
 - ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.
- 1.3. BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.
 - 1.4. BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.
 - 1.5. CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.
 - 1.6. CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.
 - 1.7. COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.
 - 1.8. FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.
 - 1.9. GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PARTICIPANT.
 - 1.10. IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

- 1.11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.
- 1.12. NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.
- 1.13. PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.
- 1.14. PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.
- 1.15. PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.
- 1.16. SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

- 2.1. PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

- 2.2. FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.
- 2.3. A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.
- 2.4. A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.
- 2.5. A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

- 2.6. SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

- 2.7. The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

- 2.8. Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

- PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and
 - PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.
- 2.9. A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:
- disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,
 - sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or
 - engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

- 2.10. A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.
- 2.11. PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.
- 2.12. PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:
- the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or
 - the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

- 2.13. The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

*Article 3***Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement**

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

- 3.1. PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.
- 3.2. PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

- 3.3. PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.
- 3.4. PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

- 3.5. PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

- 3.6. PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.
- 3.7. PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

*Article 4***Optional provisions**

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

- AFFILIATE PROVISIONS,
- ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,
- CANCELLATION AND TERMINATION,
- EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,
- EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,
- FIELD OF THE AGREEMENT,
- INTENT OF THE PARTIES,
- LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,
- LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,
- LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

-
- NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,
 - POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,
 - PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,
 - RESIDUAL INFORMATION,
 - ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,
 - SOFTWARE SOURCE CODE,
 - TAXATION,
 - TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

*Technical Appendix 1.A***Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)**

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

'... the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.'

*Technical Appendix 2***Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget**

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts ⁽¹⁾ to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times ⁽²⁾.

The budget shall be annual with exceptional carry-overs ⁽³⁾.

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool ⁽⁴⁾.

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

- Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,
- Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

⁽¹⁾ Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

⁽²⁾ Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

⁽³⁾ By way of example, an 'exceptional carry over' may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

⁽⁴⁾ All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.

*Technical Appendix 3***IMS technical themes**

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1. Total product life cycle issues

- Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of 'agile manufacturing', 'fractal factory', 'bionic manufacturing', 'holistic enterprise integration', etc.
- Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.
- Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.
- New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2. Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

- Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.
- Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

- Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.
- Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through 'Rapid Prototyping Methods'. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.
- Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.
- Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as 'remote ID' among respective modules.

3. Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4. Human/organisation/social issues

- Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.
- Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.
- Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.
- Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. 'Organisational learning' is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.
- Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5. Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

- methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,
 - architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,
 - methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,
 - team working across individual units within the extended enterprise.
-

*Technical Appendix 4***Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat**

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1. provide logistics for inter-regional meetings and proposals,
 2. maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,
 3. provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,
 4. educate new and prospective participants,
 5. disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,
 6. assist with inter-regional consortia formation,
 7. organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and
 8. undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.
-

*Technical Appendix 5***Responsibilities of the IMS Regional Secretariats**

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1. provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,
 2. maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,
 3. provide logistics for regional meetings and promotion,
 4. disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,
 5. assist in consortium formation within and across respective regions,
 6. support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,
 7. facilitate regional selections and reviews, and
 8. work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.
-

*Technical Appendix 6***Admission of new participants**

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1. The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.
2. Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.
3. If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

*Technical Appendix 7***Project consortia formation and evaluation**

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A. *Basic consortium formation document*

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

- IMS technical themes addressed by the project,
- industrial relevance of the project,
- project work plans, organisation and structure,
- basic information, including contact information, of project partners,
- a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and
- other relevant information to facilitate project endorsement.

B. *International coordinating partner*

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

- coordinate consortia formation,
- coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,
- act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and
- facilitate successful execution of the project.

C. *List of interested entities*

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D. *Exchange of project proposals*

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E. *Evaluation, selection and review of projects*

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1. Project selection criteria

- Industrial relevance
- Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee
- Scientific and technical merit
- Adoption, commercialisation and exploitation potential
- The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1
- Value-added.

2. Consortium SELECTION Criteria

- Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.
- Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.
- Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.
- Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3. Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

- Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.
- Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.
- Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F. Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

*Technical Appendix 8***Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes**

All regions should consider activities such as:

- A. Clear and well documented advice on IPR issues.
- B. A 'road map' of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.
- C. Help desks for answering simple queries.
- D. An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.
- E. An electronic register of 'expressions of interest' by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.
- F. An ongoing 'case-book' of IMS experiences with donations from project teams.
- G. Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

B. *Lettera dell'Australia*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del....., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo dell'Australia

C. *Lettera del Canada*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo del Canada

D. *Lettera della Norvegia*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo della Norvegia

E. *Lettera della Svizzera*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo della Confederazione Svizzera

F. *Lettera della Corea*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del....., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo della Corea

G. *Lettera del Giappone*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del, così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo del Giappone

H. *Lettera degli Stati Uniti d'America*

Signor ...,

con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

«In riferimento all'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, concluso rispettivamente nel 1997 e nel 2001, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America, l'obiettivo della presente è documentare l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo di cooperazione, come stabilito dai termini di riferimento acclusi alla presente lettera.

Le regioni partecipanti collaboreranno per rafforzare la competitività industriale, risolvere i problemi che l'industria manifatturiera si trova ad affrontare a livello mondiale e elaborare tecnologie e sistemi avanzati di fabbricazione. Una tale cooperazione garantirà un equilibrio tra benefici e contributi, rivestirà un interesse industriale e si baserà sul principio dell'interesse reciproco e dell'intesa.

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà subordinato alla disponibilità di fondi e alla normativa e alle regolamentazioni vigenti nelle regioni partecipanti. Ciascuna regione partecipante finanzia la propria partecipazione e contribuirà in modo equo, in natura o con contributi finanziari, ai costi della segreteria IMS interregionale. Quest'ultima opererà e procederà conformemente ai principi stabiliti nei termini di riferimento. La Comunità europea è pronta ad ospitare, a suo turno, la segreteria interregionale quando le regioni partecipanti lo decideranno congiuntamente.

Questo accordo di cooperazione durerà 10 anni. Ciascuna regione partecipante può ritirarsi in qualsiasi momento previo un preavviso di 12 mesi. I partecipanti riesamineranno l'accordo cinque anni dopo il suo avvio.

La Comunità europea e la Norvegia si riservano la possibilità di agire in quanto regione europea unica.

La presente lettera, e la sua ratifica da parte delle regioni partecipanti, costituisce un'accettazione dei termini di riferimento e una conferma dell'intesa raggiunta sui principi di cooperazione nell'ambito dell'IMS. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Mi prego confermarle che il governo del mio paese sottoscrive il contenuto della Sua lettera.

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere che documenta l'intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell'accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾.

Il suddetto accordo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, è entrato in vigore tra la Comunità europea e il Giappone, la Corea, la Norvegia e gli Stati Uniti d'America il 4 gennaio 2008.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

(2008/149/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione data alla presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
- (2) A norma della decisione del Consiglio 2004/849/CE⁽¹⁾ e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.
- (3) L'accordo dovrebbe ora essere approvato.
- (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare mutatis mutandis le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽²⁾, alle relazioni con la Svizzera.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽³⁾.

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo, dell'atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.⁽³⁾ GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato sull'Unione europea.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome dell'Unione europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare l'Unione medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

ACCORDO**Tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen**

L'UNIONE EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;

CONSIDERANDO che l'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea costituisce una parte delle disposizioni volte alla realizzazione di tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella misura in cui esse creano uno spazio senza controlli alle frontiere interne e prevedono misure compensative che consentono di garantire un alto livello di sicurezza;

AVUTO RIGUARDO alla posizione geografica della Confederazione svizzera;

CONSIDERANDO che una partecipazione della Confederazione svizzera all'acquis di Schengen ed al proseguimento del suo sviluppo permetterà, da un lato, di eliminare alcuni ostacoli alla libera circolazione delle persone risultanti dalla posizione geografica della Confederazione svizzera e, dall'altro, di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori concernenti l'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che, in forza dell'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia ⁽¹⁾, questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che è auspicabile che la Confederazione svizzera sia associata, al pari dell'Islanda e della Norvegia, all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell'Unione europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro;

CONVINTI che sia necessario organizzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO necessario, al fine di associare la Confederazione svizzera alle attività dell'Unione europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia;

CONSIDERANDO che la cooperazione Schengen è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

CONSIDERANDO che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Irlanda partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾, ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l'Unione europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell'acquis di Schengen richiede l'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

AVUTO RIGUARDO all'accordo concernente l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all'istituzione del sistema «Eurodac»;

CONSIDERANDO il legame tra l'acquis di Schengen e tale acquis comunitario;

CONSIDERANDO che tale legame richiede la messa in applicazione simultanea dell'acquis di Schengen e dell'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all'istituzione del sistema «Eurodac»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Confederazione svizzera, di seguito denominata «Svizzera», è associata alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B del presente accordo e al loro ulteriore sviluppo.

2. Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.

sostituito e/o sviluppato disposizioni corrispondenti della convenzione recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di seguito denominata «convenzione d'applicazione Schengen» o disposizioni adottate in virtù di essa.

3. Fatto salvo l'articolo 7, la Svizzera accetta, attua ed applica, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o completare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

1. La Svizzera attua ed applica le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A del presente accordo, quali si applicano agli Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri».

2. La Svizzera attua ed applica le disposizioni degli atti dell'Unione europea e della Comunità europea elencati nell'allegato B del presente accordo, nella misura in cui esse hanno

Articolo 3

1. È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del governo svizzero e di membri del Consiglio dell'Unione europea (di seguito denominato «Consiglio») e della Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata «Commissione»).

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 e GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno qualsiasi dei membri.

4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si riunisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle esigenze.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata:

- a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea,
- a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del governo svizzero.

Articolo 4

1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dalla Svizzera siano tenute nella debita considerazione.

2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti della Svizzera hanno modo di:

- illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni,
- pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.

4. Il rappresentante del governo svizzero ha diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può esaminare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.

Articolo 6

La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

Articolo 7

1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per la Svizzera, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dalla Svizzera in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad essa necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2. a) Il Consiglio notifica immediatamente alla Svizzera l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b) Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, essa ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. La Svizzera informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla notifica di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell'atto o del provvedimento in questione.

Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto dell'atto o provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. L'Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3. L'accettazione, da parte della Svizzera, del contenuto degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali atti e provvedimenti, dall'altro.

4. Qualora:

- a) la Svizzera notifici la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo; oppure
- b) la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a); oppure
- c) la Svizzera non effettui la notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, decida altrimenti entro novanta giorni. L'accordo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

5. a) Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l'effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all'articolo 51 della convenzione di applicazione di Schengen l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, la Svizzera può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che essa non accetterà, né riceverà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi in Svizzera, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente accordo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

- b) Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante dalla notifica eseguita conformemente alla lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all'unanimità, ad un accordo in base al quale la Svizzera accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L'informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), prima frase, sarà fornita nei trenta giorni successivi all'accordo raggiunto in seno al comitato misto.

Articolo 8

1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il

più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, di seguito denominata «Corte di giustizia», e di quella dei competenti organi giurisdizionali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2. La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di Giustizia memorie o osservazioni scritte quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giudiziarie hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. Si applica la procedura di cui all'articolo 10 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giurisdizionali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.

Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all'applicazione del presente accordo, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % dell'importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

2. Per quanto concerne i costi di sviluppo del Sistema d'informazione Schengen II, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari, e ciò a partire dall'esercizio finanziario 2002.

Il contributo relativo agli esercizi finanziari precedenti l'entrata in vigore del presente accordo è dovuto a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Qualora i costi operativi connessi all'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, ma siano direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, la Svizzera contribuisce a tali costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, la Svizzera vi contribuisce in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

4. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o dal Consiglio e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Articolo 12

1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano la Svizzera, da un lato, ed uno o più Stati membri, dall'altro, nella misura in cui essi siano compatibili con il presente accordo. In caso d'incompatibilità tra tali accordi ed il presente accordo, prevale quest'ultimo.

3. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 13

1. La Svizzera concluderà un accordo con il Regno di Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi tra la Danimarca e la Svizzera riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 2 che concernono il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea ed alle quali, pertanto, si applica il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo alla fissazione di diritti ed obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso, ad opera delle parti del presente accordo o in loro nome, a essere da esso vincolate.

2. Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.

3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 15

1. Le disposizioni di cui agli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 sono applicate dalla Svizzera alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B, previa consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che la Svizzera riunisce i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle sue frontiere esterne sono efficaci.

I membri del Consiglio che rappresentano il governo dell'Irlanda e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all'adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell'acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o che vi fanno riferimento, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, solo una parte delle disposizioni previste agli allegati A e B è applicabile, partecipano all'adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell'acquis di Schengen che sono già applicabili nei loro confronti.

2. La messa in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall'altro.

3. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall'articolo 13 siano anch'essi applicati.

4. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera sia anch'esso applicato.

Articolo 16

1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.
2. L'adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell'adesione, ivi compresa l'instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati dall'acquis di Schengen, dall'altro.

Articolo 17

1. Il presente accordo può essere denunciato dalla Svizzera oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei

suoi membri. La denuncia è notificata al depositario ed ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2. Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all'articolo 13 oppure l'accordo previsto all'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 18

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourg, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.


Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā
 Europos Sąjungos vardu
 az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 På Europeiska unionens vägnar



Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Pour la Confédération suisse
 Per la Confederazione svizzera



ALLEGATO A

(Articolo 2, paragrafo 1)

La parte 1 del presente allegato rinvia all'accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione di tale accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990. La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione e la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.

PARTE 1

Le disposizioni dell'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Tutte le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tranne le seguenti disposizioni:

Articolo 2, paragrafo 4 relativo ai controlli sulle merci

Articolo 4, per quanto concerne i controlli del bagaglio

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articoli da 28 a 38 e definizioni correlate

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 74

Articoli da 77 a 91, nella misura in cui sono contemplati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco

Articoli da 120 a 125 relativi alla circolazione delle merci

Articoli da 131 a 133

Articolo 134

Articoli da 139 a 142

Atto finale, dichiarazione 2

Atto finale, dichiarazioni 4, 5 e 6

Processo verbale

Dichiarazione comune

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

Le disposizioni degli strumenti di adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen riguardanti la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica d'Austria (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:

1. Il protocollo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

3. Il protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
4. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Atto finale, parte III, dichiarazioni 3 e 4

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

5. Il protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica del Portogallo all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

6. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica del Portogallo alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Atto finale, parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

7. Il protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relative dichiarazioni.

8. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2, 3 e 4

Atto finale, parte III, dichiarazioni 1 e 3

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

9. Il protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica d'Austria all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica del Portogallo e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

10. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica d'Austria alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica del Portogallo e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

11. Il protocollo di adesione, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.

12. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

13. Il protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

14. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III, tranne la dichiarazione sulle Åland

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

15. Il protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

16. Le seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

A. Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo:

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali, ex articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994	Messa in applicazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8)	Politica comune in materia di visti
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del documento SCH/I (95) 40 rev. 6, relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Rilascio di visti in relazione all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE — VISTI
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI — FRONTIERE ESTERNE — SIS
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI

SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della Commissione permanente di valutazione e applicazione della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	Clausola «pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999	Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Aggiornamento del manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore telecomunicazioni
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori e confidenti
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Ritiro di precedenti versioni del manuale comune e dell'istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti su cui può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

B. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo:

Dichiarazione	Oggetto
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1996	Rapimento di minori

C. Le seguenti decisioni del gruppo centrale:

Decisione	Oggetto
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

ALLEGATO B

(Articolo 2, paragrafo 2)

La Svizzera applicherà il contenuto dei seguenti atti a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell'articolo 15.

Qualora, a tale data, una convenzione o un protocollo previsti da un atto contrassegnato qui sotto da un asterisco non siano ancora entrati in vigore per l'insieme degli Stati membri dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto stesso, la Svizzera applicherà il contenuto delle disposizioni pertinenti di tali strumenti solo a partire dalla data in cui la convenzione o il protocollo in questione sia in vigore per l'insieme dei suddetti Stati membri.

- Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39), modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)
- Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164, del 14.7.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione della Commissione del 7 febbraio 1996 e decisione della Commissione del 3 giugno 2002 che istituisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme di visti (non pubblicata)
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)
- Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione] (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1)*
- Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)
- Decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 rev. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24)
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)
- Decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5, lettera a), 6, lettera a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32)
- Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4)
- Decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6, lettera a) del manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47)
- Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55)

- Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45)
- Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [disposizione di cui all'articolo 15 del protocollo] (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)*
- Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4)
- Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1)
- Decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5)
- Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4) e decisione della Commissione, del 12 agosto 2002, relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (non pubblicata)
- Decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47)
- Decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50)
- Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1) e decisione della Commissione, del 14 agosto 2002, relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (non pubblicata)
- Decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44)
- Decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48)
- Decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50)
- Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1)
- Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17)
- Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)
- Le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2) e della Convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12) di cui alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25)*
- Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge [eccetto l'articolo 8] (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27)

- Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8)
- Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15)
- Decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82)
- Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1)
- Decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13)
- Decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 15)
- Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37)
- Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26)
- Decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74)
- Decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76)
- Decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79)
- Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)
- Decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il manuale comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136)
- Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il manuale comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 44)
- Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29)
- Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24)
- Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28)

- Decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36)
 - Decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119)
 - Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5)
-

ATTO FINALE

I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti accluse al presente atto finale:

1. Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla consultazione parlamentare.
2. Dichiarazione comune delle parti contraenti concernente le relazioni esterne.
3. Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:

1. Dichiarazione della Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.
3. Dichiarazione della Svizzera relativa all'applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della convenzione europea di estradizione.
4. Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte.
5. Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourg, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.


Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā
 Europos Sąjungos vardu
 az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 På Europeiska unionens vägnar



Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Pour la Confédération suisse
 Per la Confederazione svizzera




DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULLA CONSULTAZIONE PARLAMENTARE

Le parti contraenti ritengono opportuno che le questioni attinenti al presente accordo siano discusse in occasione di riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI CONCERNENTE LE RELAZIONI ESTERNE

Le parti contraenti convengono che la Comunità europea si impegni a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali essa conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen a concludere accordi simili con la Svizzera, fatta salva la competenza di quest'ultima di concludere tali accordi.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE DEL 29 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Le parti contraenti convengono che la Svizzera può, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati a carattere personale possano essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo della Svizzera nell'ambito dei procedimenti per i quali essa avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzazione dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall'articolo 1 di quest'ultima.

Se, in un caso particolare, la Svizzera rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, essa deve motivare la sua decisione per iscritto.

ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

La Svizzera dichiara che i reati fiscali nel settore dell'imposizione diretta, perseguiti dalle autorità svizzere, non possono dar luogo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ad un ricorso davanti ad un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B,

sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen

Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l'approvazione sia l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

- la fase preparatoria,
- il procedimento parlamentare,
- il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,
- il referendum (organizzazione e votazione).

Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

La Svizzera si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente accordo.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE

Quando trasmette al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente accordo, la Commissione ne trasmette copia alla Svizzera.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI COMITATI CHE ASSISTONO LA COMMISSIONE EUROPEA
NELL'ESERCIZIO DEI SUOI POTERI ESECUTIVI

Attualmente, oltre al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis di Schengen sono:

- il comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti («comitato visti») e
 - il comitato istituito dall'articolo 5 della decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001; entrambi gli strumenti si riferiscono allo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) («comitato SIS II»).
-

ACCORDO**sotto forma di scambio di lettere tra il consiglio dell'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi**A. *Lettera della Comunità europea*

Signore,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Confederazione svizzera sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dalla Confederazione svizzera, nell'ottica della sua partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associata ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che quando procedure di questo genere saranno applicate ai settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare la Confederazione svizzera ai lavori di detti comitati, in particolare per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare la Confederazione svizzera.

La Comunità europea si impegna a negoziare un regime adeguato per associare la Confederazione svizzera ai lavori di tali comitati.

Per quanto concerne la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

- la Commissione europea garantisce agli esperti della Confederazione svizzera la più ampia partecipazione possibile, qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto, alla preparazione dei progetti di provvedimenti da sottoporre ulteriormente al comitato istituito dall'articolo 31 di tale direttiva, il quale assiste la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Allo stesso modo, in occasione dell'elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Confederazione svizzera al medesimo titolo degli esperti degli Stati membri;
- la Confederazione svizzera può, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma di detta direttiva, designare una persona che rappresenti l'autorità di controllo o le autorità designate dalla Confederazione svizzera per partecipare in qualità d'osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale partecipazione avrà luogo su invito ad hoc qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

B. *Risposta della Confederazione Svizzera*

Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data ..., così redatta:

«Il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Confederazione svizzera sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dalla Confederazione svizzera, nell'ottica della sua partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associata ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che quando procedure di questo genere saranno applicate ai settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare la Confederazione svizzera ai lavori di detti comitati, in particolare per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare la Confederazione svizzera.

La Comunità europea si impegna a negoziare un regime adeguato per associare la Confederazione svizzera ai lavori di tali comitati.

Per quanto concerne la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

- la Commissione europea garantisce agli esperti della Confederazione svizzera la più ampia partecipazione possibile, qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto, alla preparazione dei progetti di provvedimenti da sottoporre ulteriormente al comitato istituito dall'articolo 31 di tale direttiva, il quale assiste la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Allo stesso modo, in occasione dell'elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Confederazione svizzera al medesimo titolo degli esperti degli Stati membri;
- la Confederazione svizzera può, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva, designare una persona che rappresenti l'autorità di controllo o le autorità designate dalla Confederazione Svizzera per partecipare in qualità d'osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale partecipazione avrà luogo su invito ad hoc qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto.

La prego di comunicarmi se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede.»

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RIUNIONI CONGIUNTE DEI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano i governi degli Stati membri dell'Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione svizzera,

- hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e, dall'altro, dall'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione;
 - rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen oppure dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
 - prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
-